

ALLEGATO 41:

02.07.1968_memoria legale per Dubino

Scioglimento di promiscuità Dubino- terrieri di Cino

MEMORIA PER DUBINO

1. Determinazione della zona soggetta ai concorrenti
diritti di pascolo.

Secondo la perizia Picchi (sulla cui base è stata pronunciata l'ultima Sentenza commissariale), la zona in questione è costituita dai mappali censiti in Comune di Dubino a Foglio 12 n. 1,2,3,4,5,6,7,161, per complessivi ett. 45,83,72.

Alla presente è allegata una planimetria della zona stessa, comprendente però anche le altre località menzionate nel lodo Malacrida del 1612: sentiero di S. Giuliano, sentiero della Pianetta, zocca dei Felighi (o delle Feleghe), 32 pertiche della Piazza, bosco "La Tense", Soffricio. La planimetria è stata ricevata per accostamento di diversi fogli di mappa, previamente ridotti alla medesima scala (1:2000), che è sembrata la meglio adatta ad una rappresentazione planimetrica complessiva.

Dalla planimetria risulta che la zona soggetta a

promiscuità di pascolo é stata erroneamente determinata. Occorre escluderne, infatti:

a) il bosco detto "La Tensa", corrispondente ai mappali 2,3,4,5,6. I diritti di pascolo dei terrieri di Cino, in fatti, si riferiscono per le vacche alla zona "dal sentiero della Pianetta in su" e per le capre alla zona "sino in fondo dei prati della Piazza in su", mentre la Tensa si trova non già "in su" rispetto alla Piazza, ai prati circostanti ed al sentiero della Pianetta; ma ad oriente degli stessi ed in buona parte più a valle (quindi, semmai, "in giu"). Lo stesso lodo, del resto, esclude "La Tensa" dai diritti di taglio del legname da opera ("riservata sempre la Tensa") e tale esclusione vale a più forte ragione per il pascolo. Il termine "tenso" o "tensa" era ed é tuttora di uso comune per designare i boschi sottratti agli usi di pascolo e legnatico da parte della collettività e riservati allo sfruttamento del proprietario.

b) il mappale n.7, che si trova ad oriente della "Tensa" e che perciò é completamente estraneo alla zona soggetta al pascolo promiscuo.

Di contro, la relazione Picchi (probabilmente per

errore materiale) include nella zona in questione il mappale n. 161 di ha 0,24, del quale non sono riuscito a trovare traccia sulla carta e che, comunque, se esiste, fa parte delle 32 pertiche (trattasi, infatti, di un fabbricato rurale).

Da notare che l'originaria superficie del mappale n.1 (ha 30,93,10) è stata ripartita, in seguito alla prima Sentenza commissariale) fra i due mappali n.1 e n.171 (cfr. cert.all.).

La zona soggetta alla promiscuità di pascolo è pertanto la seguente:

Comune di Dubino

F. 12 n. 1 di ett.	16.79.40
" " " 171 " "	<u>14.13.70</u>
totale ett.	30.93.10

A parte, stanno le "32 pertiche" della Piazza e la "zocca dei Felighi", conca prativa a valle della Piazza ("zocca" è toponimo comune locale con significato di "terreno concavo": cfr. Salis, I principali toponimi in Valtellina e Valchiavenna, Giuffrè 1955, pag.140), che sono bensì soggette ad usi di pascolo, ma appartengono a privati e pertanto sono sempre state escluse dall'area soggetta alla promiscuità (sia secondo il progetto Picchi che quelli anteriori).

Questa precisazione non ha importanza ai fini della determinazione del valore dei diritti spettanti ai terrieri di Cino, valgre che, come vedremo subito, dipende da altri fattori; ma é rilevante al fine di determinare la zona da cui dovrà essere scorporata la porzione da assegnare ai detti terrieri a liquidazione dei loro diritti; e serve comunque ad illustrare la superficialità con la quale sono stati finora condotte le indagini tecniche.

ooo

2. Criterio generale per la valutazione dei diritti di pascolo spettanti ai terrieri di Cino.

Tale valutazione presenta notevoli difficoltà a causa della concorrenza sulla medesima zona dei diritti di pascolo (usi civici) spettanti all'intera popolazione di Dubino; diritti che, per loro stessa natura e per espressa disposizione del lodo Malacrida, sono capaci di illimitata espansione, in funzione dei bisogni dell'intera popolazione di Dubino, mentre i diritti dei terrieri di Cino dovevano essere e devono restare quantitativamente limitati ai bisogni dei 13 originari "massari" (capi di famiglia colonica) dimoranti nei casolari della "Piazza".

L'unico termine di riferimento utilizzabile per la valutazione di tale diritto sembra dunque essere quello suggerito dal perito Picchi: il canone posto a carico dei terrieri di Cino dal lodo Malacrida per ogni capo portato al pascolo sulla zona, in 16 soldi imperiali per ogni capo bovino e 5 soldi per le capre; canone che dalla citazione 3 ottobre 1909 (prodotta ex adverso) risulta essere stato convertito in L.it. 0,30 per ogni capo bovino e L.it. 0,11 per ogni capra.

Vero é che tale canone rappresenta in realtà un onere che grava sul diritto di pascolo e che pertanto dovrebbe essere detratto dal valore lordo del diritto stesso, per arrivare al valore netto; senonché, mancando altri termini di riferimento, l'onere gravante sul diritto può essere assunto come criterio di stima del diritto stesso postulando che questo valga intorno al doppio dell'onere che deve essere sostenuto per il suo esercizio.

ooo

3. Limiti quantitativi dei diritti dei terrieri di Cino.

Adottato questo criterio di valutazione, diventa essenziale determinare il numero degli animali che,

a norma del lodo Malacrida, i terrieri di Cino hanno diritto di portare al pascolo sulla zona in questione. A questo proposito, il Comune di Dubino nega che possa essere assunto a criterio di riferimento il numero di animali che risulterebbe portato di fatto al pascolo nell'anno 1908, secondo il documento citato nel rogito Picchi ed acquisito nelle presenti operazioni peritali; e ciò sia perché il "documento" in questione è un semplice appunto non sottoscritto e quindi non definibile né come atto pubblico, né come scrittura privata; sia perché la prassi di un anno non è sufficientemente indicativa per gli anni precedenti e seguenti; sia soprattutto perché il Comune di Dubino si è sempre lagnato (e la stessa citazione del 1909 ne è una prova) che i proprietari di Cino, moltiplicandosi di numero con l'andare del tempo, portassero al pascolo animali in numero eccedente i bisogni dei 13 originari "massari" o addirittura appartenenti a terzi. A questo riguardo, il Comune di Dubino si è sempre lagnato di una vera e propria speculazione, per cui porzioni esigue delle 32 pertiche venivano acquistate al solo scopo di acquisire i diritti di pascolo sulle terre di Dubino; speculazione agevolata, di fatto, dalla scomparsa della

distinzione fra "patroni" e "massari" (i primi proprietari; i secondi coltivatori a titolo livellario o locatizio), distinzione ormai superata dalla moderna figura del piccolo proprietario coltivatore diretto, per cui la moltiplicazione dei proprietari si è risolta in abusiva moltiplicazione degli utenti, ben al di là del limite originario dei 13 "massari".

Queste lagnanze del Comune di Dubino hanno trovato ampio riconoscimento nella prima Sentenza della Corte d'Appello di Roma che, dopo di aver precisato e richiamato i limiti quantitativi dei diritti spettanti ai terrieri di Cino ed aver rilevato e deplorato l'abusiva estensione operata dagli utenti nel corso degli anni, ha così fermamente statuito: "Osserva la Corte che non deve tenersi conto di tale abusiva ed arbitraria estensione che quei di Cino, per una mera speculazione commerciale, hanno fatto degli originari diritti, che ad essi erano invece riconosciuti limitatamente ai bisogni dei "massari" che nel 1612 trovavansi nelle 32 pertiche della località Piazza, il cui numero doveva restare immutato ... Non può e non deve, perciò, nella valutazione dei mentovati diritti, tenersi in considerazione la quantità superiore di persone di Cino che

nelle 32 pertiche della località Piazza sono venute a risiedere successivamente al 1612... Nella detta valutazione non deve neppure tenersi conto della aumentata quantità di bovini e di capre che nelle 32 pertiche della località "Piazza" han posto per speculazione quei di Cino, arbitrariamente, abusivamente ed in violazione del ripetuto lodo arbitrale del 1612, con grave pregiudizio per gli usi civici della popolazione di Dubino nella predette terre di demanio universale " (Sent. 13.7.1951).

Tali statuizioni, coperte dell'autorità del giudice, sono vincolanti in questa sede ed impediscono che si possa tener conto dell'abuso perpetrato dai terricri di Cino, sia nel 1908 che in altra più recente o più remota epoca. Né può invocarsi l'accettazione del canone per i 56 animali del 1908, per dedurne una rinunzia ai diritti della popolazione di Dubino ed un'acquiescenza all'abusiva estensione operata da quei di Cino; innanzitutto, eventuali accettazioni o rinunzie, da parte del Comune di Dubino, sarebbero giuridicamente inesistenti se non deliberate ed approvate nelle forme di legge (e nella specie esse dovrebbero risultare da un nero comportamento materiale, comprovato da un

pezzo di carta neppure firmato...); in secondo e principale luogo, una volta accertato (come ha accertato la Corte d'Appello di Roma con la Sentenza sopra citata) che le terre in questione costituiscono demanio civico della popolazione di Dubino, ne deriva una triplice conseguenza: a) la nullità assoluta ed insanabile di qualsiasi atto di rinuncia, concessione od acquiescenza da parte del Comune di Dubino, in pregiudizio dei diritti della popolazione; b) l'impossibilità giuridica per i terrieri di Cino di estendere per usucapione i limiti del loro diritto (fra l'altro non civico, ma patrimoniale) sulle terre demaniali di Dubino; c) l'inammissibilità di una estinzione o limitazione per prescrizione dei diritti spettanti alla cittadinanza di Dubino. Sul principio fondamentale della imprescrittibilità, indisponibilità, inusucapibilità delle terre di uso civico e degli usi civici, cfr. in dottrina: Flore, Siniscalchi e Tamburino, *Rassegna di giur. sugli usi civici*, Giuffrè 1956, pagg. 17 e 61 segg.; Trifone, *gli usi civici*, Giuffrè 1963, pag. 67. In giurisprudenza, da ultimo: Cass. 5.2.1959 n. 367 in *Mass. Foro ital.* 1959, 72; Cass. 10.10.1953 n. 3345, *ibidem*, 1953, 642 ed in *Giur. ital.* 1954, I, I, 119; Cass. 12.12.1953 n. 3690, in *Mass.*

F.I., 1953, 708).

ooo

4. Stima dei diritti di pascolo.

Sulla base dei criteri dettati dalla sopra citata Sentenza della Corte d'Appello di Roma, il Commissario agli usi civici, con statuizione non impugnata da parte dei terrieri di Cino, fissava in 13 il numero dei massari originariamente stabiliti sulle 32 pertiche (Sent. 29.12.1956); e la successiva Sentenza della Corte d'Appello, tenendo ferma questa determinazione, stabiliva doversi tener conto dell'obiezione di Dubino secondo cui "mentre tutta la popolazione di Cino, costituita da 1520 abitanti, dispone complessivamente di 586 capi di bestiame bovino, la valutazione del diritto di pascolo esercitabile da soli 13 massari è stata ragguagliata al fabbisogno di 58 capi".

Partendo da questo preciso riferimento, il Comune di Dubino ritiene che il limite stabilito dal lodo 1612 possa e debba essere rispettato valutando i bisogni dei 13 "massari" in funzione della possidenza media dell'intera cittadinanza di Cino; possidenza media che è di capi bovini 0,38 a persona (capi 586 per 1520 abitanti). Tenute conto che il termine "mas-

saro" designa indubbiamente il capo della famiglia colonica (che risiede sul fondo e lo coltiva direttamente, a differenza del "patrono", che è soltanto il proprietario) e che la famiglia colonica può ritenersi composta, mediamente, di quattro persone, si ha che alle 13 famiglie della Piazza può attribuirsi una posidenza media di circa 20 capi bovini.

A risultati analoghi si giunge in base al certificato 27.12.1960 della Camera di Commercio di Sondrio, che dà per il Comune di Cino 121 vacche da latte per 125 famiglie agricole: tenuto presente che ad ogni vacca adulta, da latte, si può aggiungere, mediamente, un vitello od una giovenca, si ottiene lo stesso rapporto di cui sopra (circa 2 capi bovini per ogni famiglia). Considerando invece due vitelli o giovenche per ogni vacca adulta, si avrebbero 3 capi per ogni famiglia.

Il numero delle capre, date le dichiarazioni rese ai Consulenti tecnici dai rappresentanti dei terrieri di Cino può essere ritenuto trascurabile e comunque fissato in non oltre 10-16 capi (rapporto 1:2 rispetto ai capi bovini).

Concludendo: in moneta del 1909, il canone annuo

complessivamente dovuto dai terrieri di Cino per il pascolo sulla zona in proporzione ai bisogni ed alle possibilità delle 13 famiglie coloniche, va da L.it. 7,10 (20 bovini e 10 capre) a L.it. 11,66 (33 bovini e 16 capre). Accettando il tasso di rivalutazione del perito Picchi (1:240) si ha un canone complessivo che va da L. 1.704 a L. 2.798,40 attuali. Capitalizzando tale canone al tasso del 5%, si ha un valore capitale che va da L. 34.080 a L. 55.968; che, per le ragioni più sopra esposte, può ritenersi corrispondente al valore dei diritti di pascolo spettanti ai terrieri di Cino.

ooo

5. Valutazione dei diritti di legnatico spettanti ai terrieri di Cino.

Anche a questo proposito, le dichiarazioni rese ai Consulenti dai rappresentanti dei terrieri di Cino consentono di correggere i gravi errori della perizia Picchi, che aveva finito per attribuire ai diritti di legnatico, evidentemente accessori rispetto a quelli di pascolo, un valore più che doppio rispetto a questi ultimi.

Quanto al diritto di raccogliere legna secca, gli

stessi terrieri di Cino ne hanno riconosciuto la mancanza di valore economico, trattandosi di materiale che non compensa le spese di allestimento e trasporto (cfr. anche il certificato della Camera di Commercio di Sondrio).

Diverso é il discorso da farsi per il legname da opera, necessario per le riparazioni alle parti lignee dei casolari della Piazza (tetto e pavimenti). A questo proposito, il perito Picchi aveva stimato un consumo di mc. 0,10 per "massaro" all'anno; ma la stima, del resto immotivata, appare manifestamente eccessiva, tenuto conto anche del fatto che da oltre 80 anni i terrieri di Cino non presentano denunce per taglio di legname da opera (a termini del lodo Malacrida) e che i casolari della Piazza sono in muratura (cfr. certificato del Sindaco di Dubino).

Gli stessi terrieri di Cino, d'altra parte, hanno dichiarato un fabbisogno medio di mc. 0,30 per ogni casolare ogni cinque anni, per riparazioni al tetto ed ai pavimenti; si avrebbe così un consumo medio annuo di mc. 0,06 per ogni casolare e quindi, ammesso che ogni famiglia abbia un proprio casolare, un

consumo annuo totale di mc. 0,78 che, al prezzo di L. 2.500 al mc. (perizia Picchi) dà un valore annuo di L. 1950.=

Capitalizzando tale cifra al 5% si ha un valore capitale di L. 39.000. Tale valore va però ridotto almeno del 50%, perché le affermazioni dei rappresentanti dei terrieri non possono essere integralmente accettate, specie in relazione al fatto che negli ultimi 80 anni non sono state fatte denunce di taglio di legname. Si può dunque ammettere un valore dei diritti di legnatico non superiore a L. 19.000.=

ooo

6. Determinazione dell'area da attribuire in piena proprietà ai terrieri di Cino

Riassumendo si ha:

- valore del pascolo	da L. 34.080 a L. 55.968
- valore del legnatico	" <u>19.000</u>
- valore totale dei diritti pertinenti ai terrieri di Cino	da L. <u>53.080</u> a L. <u>74.968</u>

A questo punto, però, occorre tener presente una questione completamente trascurata nelle precedenti perizie: lo scioglimento della promiscuità (usiano que-

sto termine in senso atecnico, non trattandosi propriamente di promiscuità) comporterebbe l'estinzione non solo dei diritti dei terrieri di Cino sulle terre di Dubino, ma anche dei diritti di pascolo dei cittadini di Dubino sulle 32 pertiche di proprietà dei terrieri di Cino; a carico dei terrieri di Cino va pertanto computato anche il vantaggio consistente nell'abolizione di questo peso gravante sulla loro proprietà alla "Piazza".

Tale valutazione si presenta particolarmente delicata, perché: a) tali diritti concorrono con quelli dei proprietari; b) essi non sono soggetti ad alcun canone; c) la zona soggetta al pascolo è di particolare importanza per i proprietari, perché su di essa sorgono gli stessi casolari della "Piazza".

Manca peraltro ogni aggancio a criteri oggettivi di riferimento. In questa situazione, non resta che procedere secondo equità e con criteri di larga approssimazione. Ad avviso di questa difesa, il criterio più appropriato sembra quello di detrarre una certa quota percentuale dal valore dei diritti spettanti ai terrieri di Cino, in corrispettivo dell'onere che viene eliminato; quota che si propone in almeno

un terzo.

Il valore definitivo a cui commisurare l'assegnazione da farsi a favore dei terricci di Cino viene dunque ridotto da L. 35.387 a L. 49.979.

Occorre ora tramutare tale valore in una data estensione di terreno. A tal fine, con determinazione giustamente censurata dalla Corte d'Appello di Roma, perché totalmente immotivata, il perito Picchi ha indicato in L. 1500 alla pertica valtellinese, pari a L. 21.750.= ad ettaro, il valore dei terreni della zona. Dal certificato 27.12.1960 della Camera di Commercio di Sondrio, risulta invece che il valore dei pascoli della zona oscilla intorno a L. 12.000-20.000 alla pertica (mq. 638), pari a L. 188.040 - 313.400 all'ettaro (L. 18,80 - 31,34 mq.) Tale cifra può essere presa utilmente a riferimento, perché si riferisce alla stessa epoca cui sono riferite le altre determinazioni di valore (prezzo del legname ecc.), con sostanziale rispetto per la proporzione tra i valori, essenziale in ogni processo divisionale (in senso lato).

Si ha, quindi, che a scioglimento della promiscuità in questione dovranno essere attribuite ai terricci di

Cino nella peggiore delle ipotesi poco meno di 2 pertiche (valore dei diritti L. 35.387 per L. 20.000 alla pertica) e nella migliore poco più di 4 pertiche (valore dei diritti L. 49.979 per L. 12.000 alla pertica); porzione da scorporare dal mappale n. 1, nelle immediate adiacenze delle 32 pertiche della Piazza.

Non deve sorprendere il grave divario fra il risultato a cui si perviene con una corretta valutazione dei diritti dei proprietari di Cino ed i risultati delle precedenti perizie; esso è dovuto sia al fatto che, essendo finora mancata ogni razionale impostazione del calcolo, le precedenti perizie erano viziate da grossolani errori e da manifesta arbitrarietà; sia soprattutto al fatto che i precedenti istruttori, non avendo tenuto presenti i limiti invalicabili del lodo Malacrida, avevano erroneamente assunto a criterio di riferimento la misura in cui il diritto era stato abusivamente esercitato, anziché quella in cui doveva legittimamente contenersi. Contro questi errori, il Comune di Dubino ha strenuamente lottato nell'interesse della popolazione, conseguendo dalla Corte d'Appello di

Roma due giudicati che, fissando i criteri logico-giuridici a cui deve attenersi l'operazione di scioglimento, hanno finalmente reso possibile la giusta determinazione e liquidazione dei diritti spettanti ai proprietari di Cino.

Va soggiunto che nella presente fase processuale le conclusioni del Comune di Dubino sono quelle già proposte alla Corte d'Appello di Roma, ossia di sciogliere la prorprietà secondo giustizia e comunque attribuendo ai terrieri di Cino non più di ett.5 di terreno: si tratta però di un limite massimo, non minimo, suggerito da prudenza defensionale e che naturalmente non preclude al Comune di sostenere in concreto, come si sostiene con la presente memoria, un'assegnazione meglio adeguata all'effettivo valore dei diritti ed ai limiti fissati nel rogito Malacrida.

Documenti

- 1) Planimetria generale della zona, in scala 1:2000;
- 2) Certificato catastale relativo ai mappali n.1 e 171 del F.12 del Comune di Dubino;
- 3) Copia del certificato n. 3637 del 27.12.1960 della Camera di Commercio di Sondrio (in originale nel fascicolo di parte);

4) Copia del certificato n. 3636 della Camera di Commercio di Sondrio (id. c.s.);

5) Copia del certificato n. 3635 della Camera di Commercio di Sondrio (id. c.s.);

6) Copia del certificato 19.10.1960 del Sindaco di Dubino.

Con ossequi.

Sondrio, 2 luglio 1968

(avv. Salvatore Bonomo)